

BGer 2C 1073/2017 vom 11. Januar 2018

Bundesgericht, 2018-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1073_2017

FR: TF 2C 1073/2017 du 11 janvier 2018

IT: TF 2C 1073/2017 del 11 gennaio 2018

Regeste

Revoca del permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).

E. 1.2

Il ricorrente, cittadino italiano, può di principio appellarsi all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa, senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179). Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 2.1

Nella sentenza impugnata il Tribunale cantonale amministrativo ha spiegato perché l'insorgente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi dell' art. 6 Allegato I ALC (dal 15 agosto 2015 non svolgeva più un'attività lavorativa, la perdita del lavoro non era riconducibile a motivi di malattia o infortunio e non aveva dimostrato di essersi prodigato per ricercare un nuovo impiego), perché non poteva appellarsi al diritto di rimanere di cui all' art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (non era colpito da inabilità permanente al lavoro e non aveva maturato il diritto alla pensione) e perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (dato che era a carico della pubblica assistenza dal mese di luglio 2016). Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha rilevato che egli adempiva sia il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. c LStr (RS 142.20), siccome non aveva rispettato la condizione per la quale gli era stato rilasciato il permesso di dimora (cioè l'esercizio di un'attività lucrativa), che quello della lettera e del medesimo disposto, dato che da tempo dipendeva dall'aiuto sociale ed aveva dal mese di luglio 2016 percepito prestazioni assistenziali per fr. 20'989.--. Infine è giunta alla conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità. Oltre al fatto che il suo soggiorno in Svizzera era di breve durata e che dal 16 gennaio 2017 la sua presenza era solo tollerata nell'attesa di

una decisione definitiva in merito al suo permesso di dimora, l'insorgente non poteva definirsi integrato: non lavorava più dal 15 agosto 2015, era a carico della pubblica assistenza dal mese di luglio 2016 nonché oberato di debiti (23 esecuzioni per complessivi fr. 40'632.35). Un suo rientro nella vicina Penisola, dove aveva vissuto sino all'età di 47 anni prima di venire in Svizzera e dove possedeva i suoi principali legami culturali e sociali, appariva quindi perfettamente esigibile. Infine, riguardo ai problemi di salute fatti valere dall'interessato, la Corte cantonale ha osservato che l'Italia non era sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali pubbliche e private di ottima qualità, di modo che il trattamento attualmente seguito poteva continuare senz'altro anche lì, aggiungendo che fruendo della possibilità di trasferirsi nella fascia di confine, egli poteva continuare il suo percorso terapeutico in Svizzera. Ha precisato per finire che incombeva alle autorità di esecuzione di controllare le condizioni di salute dell'interessato al momento dell'allontanamento e di procurargli, se necessario, il trattamento e l'accompagnamento necessari per garantire un rinvio conforme all' art. 3 CEDU (RS 0.101).

E. 2.2

Il ricorrente riconosce di essere attualmente senza lavoro e di dipendere totalmente dall'assistenza pubblica, limitandosi al riguardo a puntualizzare che è difficile trovare un nuovo impiego considerati i suoi problemi di salute nonché la ristrettezza del mercato del lavoro in Ticino. Altrimenti detto, egli non rimette in discussione il fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione, rispettivamente che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62 cpv. 1 lett. c e e LStr che permettono di revocare un'autorizzazione di soggiorno. In merito a questi aspetti, su cui l'insorgente di fatto non si esprime, non occorre di conseguenza tornare nemmeno in questa sede.

E. 2.3

Il ricorrente non rimette in discussione il fatto che un suo rientro in Italia, dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici ai nostri e dove ha vissuto fino all'età di 47 anni, sia esigibile. Egli si limita ad osservare che è in cura dalla stessa terapeuta da più di un anno e che se dovesse lasciare la Svizzera, verrebbe allora interrotto il nesso terapeutico con ella, aspetto importante della propria psicoterapia. Egli implicitamente censura una lesione del principio della proporzionalità da questo profilo. A torto. Oltre al fatto che, come rilevato dalla Corte cantonale, i suoi problemi di salute potranno essere trattati in modo adeguato anche dalle strutture sanitarie italiane (sentenza 2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.2 e rinvii), occorre rammentargli che un trasloco nella fascia di confine gli permetterebbe di continuare il suo trattamento terapeutico in Svizzera e quindi di mantenere il nesso terapeutico in questione.

E. 2.4

Da quel che precede discende che l'impugnativa risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 109 LTF .

E. 3.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 3.2

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di

successo (art. 64 LTF). Si terrà comunque conto della sua situazione finanziaria nel fissare le spese che verranno poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.